



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMI AZIONI SANITARIA

Area 45/04 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente: Valerino Mantini
Tel 06 51683800 - fax 06 51684974
email vmantini@regione.lazio.it

Prot. N. 91883/45/04

Roma, li 3 AGO. 2009

X	<input type="checkbox"/>	DIR. GENERALE
X	<input type="checkbox"/>	DIR. AZ. VO
X	<input type="checkbox"/>	DIR. SANITARIO
X	<input type="checkbox"/>	COLL. SINDACALE

X OSPEDALI

X DISTRETTI

Al Direttori Generali
delle Aziende USL del Lazio
LORO SEDI

E, p.c. Al Centro SAMIFO
Salute Migranti Forzati
ASL/RMA - Centro Astalli
Pietro Benedetti
Via Luzzatti, 8
00195 Roma
Fax 06.77307538

c.c.

OGGETTO: Assistenza sanitaria agli stranieri richiedenti Protezione Internazionale

Il centro SAMIFO per la salute dei Migranti Forzati, sorto dalla collaborazione tra il Centro Astalli e l'Azienda ASL RM/A, con nota prot. 2682 del 21 luglio 2009, ha sottoposto a questa Direzione la problematica relativa all'iscrizione al SSN per i cittadini stranieri richiedenti Protezione Internazionale.

Com'è noto i DLGS n. 251/07, n. 25/08 e n. 159/08 concernenti l'attuazione delle direttiva 2005/85/CE relativa alle norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, chiariscono che la "domanda" di protezione internazionale o di asilo è una richiesta volta ad ottenere lo status di rifugiato (asilo politico) o lo status di protezione sussidiaria (motivi umanitari).

Appare evidente, quindi, che nell'ambito della richiesta di protezione internazionale rientrano tutti i cittadini stranieri richiedenti asilo, sia politico che umanitario e che a costoro debba essere garantita, per tutto il periodo che va dalla presentazione della richiesta fino all'emanazione del provvedimento da parte della competente Commissione territoriale, l'iscrizione obbligatoria al SSN, ai sensi dell'art. 34 comma 1 del DLGS n. 286/98 e della circolare del Ministero della Salute del 5 marzo 2000, n.5.

L'iscrizione al SSN è sempre stata garantita ai richiedenti protezione internazionale (precedentemente definiti richiedenti asilo politico e richiedenti asilo umanitario) attraverso la presentazione, presso la ASL competente, del cedolino rilasciato dalla Questura attestante l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il Centro Samifo segnala che attualmente la Questura di Roma non rilascia più il cedolino, ma bensì un attestato nominativo il quale certifica chiaramente che il soggetto a cui è stato rilasciato "ha presentato domanda di protezione internazionale tendente al riconoscimento dello status di rifugiato".

Azienda ASL RM/A	
PROTOCOLLO GENERALE	
17 AGO. 2009	
Prot. N° <u>85916</u>	

Via Rossi Raimondi Garibaldi, 7 - 00145 Roma (tel. 06 51683)

Az. U.S.L. RM A - S. Martino de la Battaglia, 16	
Data <u>19 AGO. 2009</u>	



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO SOCIALE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE SANITARIA

Area 4 S/04 - Programmazione dei servizi territoriali e delle attività distrettuali e dell'integrazione socio sanitaria
Dirigente Valentino Martini
Tel. 06 51683606 - fax 06 51684974
email vmartini@regione.lazio.it

Roma, li

Prot. N. 45/04

La modifica della procedura adottata dalla Questura non inficia il diritto all'iscrizione al SSN garantito dall'art. 34 del DLGS n. 286/98 a tutti i richiedenti protezione internazionale, purché costoro siano in grado di presentare, all'atto dell'iscrizione, una documentazione attestante l'avvenuta presentazione della domanda di protezione internazionale.

In conclusione, poiché il diritto all'iscrizione al SSN, per le tipologie di stranieri individuati dal citato art. 34, insorge (così come specificato anche dalla circolare n. 5 del Ministero della Sanità del 24/3/2000) dalla data d'ingresso in Italia e quindi prima ancora del rilascio del permesso di soggiorno, le Aziende USL in sede di prima iscrizione devono considerare l'attestato nominativo e il cedolino rilasciato dalle Questure come documento provvisorio, ma sostitutivo del titolo di soggiorno.

Tale attestato consente un'iscrizione provvisoria al SSN (tre mesi), rinnovabile fino alla data di rilascio del permesso di soggiorno, così come chiaramente specificato anche dalla Deliberazione di Giunta regionale n° 2444/2000 "Linee guida per l'assistenza sanitaria agli stranieri non appartenenti alla Unione Europea".

Successivamente, con la presentazione alla Azienda USL del titolo di soggiorno rilasciato dalle autorità competenti, l'iscrizione al SSN verrà formalizzata ed avrà una validità temporale coincidente con quella del permesso di soggiorno.

Si ribadisce, inoltre, che gli stranieri in possesso di permesso di soggiorno o attestato per richiesta di protezione internazionale sono esentati dal pagamento dei tickets sanitari, alla pari dei disoccupati iscritti nelle liste di collocamento, in quanto, durante il periodo di tempo che intercorre tra la richiesta di protezione e la definizione della pratica non possono svolgere alcuna attività lavorativa.

Si invitano le SS.LL a dare sollecita diffusione delle presenti direttive presso tutte le strutture interessate che operano nell'ambito territoriale di propria competenza.

IL DIRIGENTE
Valentino MARTINI

IL DIRETTORE REGIONALE
Giampaolo GRIPPA

Diretta da Valentin Lorenzoni
Tel. 06 51683606 Fax 06 51684974
e-mail valorenzoni@regione.lazio.it

Via Rosa Radicioni Garibaldi, 7 - 00145 Roma tel 06 51681